

Ameglia, 10/08/2021

Rifer. a nota pratica n. 845/85 del
05/09/1986

CONDONO EDILIZIO

**ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA E
LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E
SAVONA**

**Via Balbi n.10 –
16126 GENOVA**

E p.c.

**A: Sig.ra BONAMICI ANNA RITA
VIA SANT'AGOSTINO 5
50100 - FIRENZE (FI)**

**A: Arch. GIANNINI CRISTINA
VIA MAZZINI N. 106
19038 - SARZANA (SP)**

**Oggetto : RICHIESTA PARERE VINCOLANTE DEL SOPRINTENDENTE ex art. 146 D. Lgs. 42/04 e
smi in ordine a interventi afferenti:**

**CONDONO EDILIZIO e Istanza di Autorizzazione Paesaggistica n. 845/85 presentata con
prot. gen. N. 0004749 del 05/09/1986 e integrazioni prot.n. 7516 del 22/06/2021 per:**

**“Realizzazione nuova apertura vano scala, terrazzo sulla copertura e opere interne” nel
terreno sito nel Comune di Ameglia (SP) VIA DELLE MURA 27**

F. 19 mappale 465- 466- 467- 468

RICHIEDENTE: Sig.ra BONAMICI ANNA RITA

Allegati:

- Relazione paesaggistica
- Relazione tecnica
- Documentazione fotografica
- Elaborati grafici tavv. 1-2-3-4

NORME P.T.C.P.

Aspetto Insediativo

NI-CE

TIPO DI VINCOLO:

art. 136 D.Lgs.42/04

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (resa ai sensi dell'art.146 comma 7 D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)

Si tratta di condono edilizio per la realizzazione di terrazza sulla copertura e per l'apertura di una piccola finestra nel vano scale di un immobile all'interno del centro storico del borgo di Montemarcello, in una piccola piazzetta defilata dai percorsi principali su cui si affacciano edifici a destinazione residenziale.

In particolare, si tratta della realizzazione di opere interne alle singole unità immobiliari, oltre alla realizzazione di una piccola apertura, con vetro fisso, nella facciata sud, sulla Piazzetta, ubicata nel vano scale al piano secondo nonché realizzazione, in copertura, in luogo di una tradizionale falda, di un terrazzo, con accesso da vano scale esistente, delimitato in parte da muri in pietra ed in parte da ringhiera in ferro, con pavimento in cotto.

La pratica edilizia era già stata mandata in commissione del paesaggio e in Soprintendenza ma nei grafici non venivano evidenziate le opere sopra descritte.

Art. 39 Nuclei Isolati - Regime normativo di CONSERVAZIONE (NI-CE)

1. Tale regime si applica nei casi in cui, sia in considerazione degli elevati valori di qualità e di tipicità del complesso architettonico urbanistico e dei singoli elementi che lo costituiscono, sia per essere la struttura urbanistica dell'insediamento chiusa e definita anche nei rapporti con l'intorno immediato, si rende necessario subordinare ogni intervento, indipendentemente dalla sua motivazione, al rispetto dei valori predetti.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di conservare i caratteri formali e strutturali propri dell'insediamento e dei suoi rapporti con l'intorno - quali l'impianto urbano, il tessuto edilizio, le emergenze monumentali, i profili salienti, le forme di utilizzazione delle aree adiacenti e di quelle comunque in diretta connessione visiva con il nucleo in quanto agli stessi si riconosce un elevato valore paesistico, storico, ambientale e di tipicità.

3. Sono pertanto vietati tutti gli interventi, tanto sugli edifici esistenti quanto di nuova edificazione, che alterino i caratteri sopra indicati.

4. Per far fronte ad eventuali carenze nello stato di urbanizzazione del nucleo, che siano tali da pregiudicare la qualità stessa dell'ambiente e/o le condizioni di vita degli abitanti, possono essere consentiti gli interventi necessari al miglioramento della situazione esistente, purché definiti nell'ambito di uno strumento urbanistico attuativo i cui elaborati tecnico-progettuali consentano di affrontare e risolvere organicamente le carenze individuate, nel rispetto di quanto prescritto nei precedenti commi.

5. Agli effetti del comma precedente gli strumenti urbanistici attuativi ivi previsti sono soggetti, ai sensi dell'art. 24, primo comma, della Legge 28.2.1985 n° 47, ad approvazione regionale ancorché assunti sotto forma di Piani di Recupero, in ragione della ristrutturazione urbanistica che i relativi interventi comportano.

VISTO il parere espresso in data 22/07/2021 da parte della Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Ameglia con verbale n.3/2:

“La CLP, visti gli elaborati grafici relativi agli interventi realizzati in assenza di Autorizzazione paesaggistica ritiene che gli stessi siano congrui con il contesto paesaggistico in cui ricadono.”

Fatti salvi gli aspetti di natura urbanistica ed edilizia demandati per legge dello stato ad altra distinta attività istruttoria;

Ciò premesso in relazione agli interventi di che trattasi SI RICHIEDE a codesta spett.le Sovrintendenza

il PARERE VINCOLANTE ai sensi dell'art. 146 commi 5 e segg. D. Lgs. 42/04 e smi

La presente comunicazione non costituisce provvedimento abilitativo Paesaggistico – Ambientale.

Si coglie l'occasione per comunicare che eventuale contenzioso amministrativo è regolato dal Tribunale Amministrativo regionale di Genova.

Il Responsabile del procedimento pratica paesaggistica: arch. Emanuela Salomoni

Il Responsabile dell'Area Urbanistica- SUE: arch. Aldo Pigoni